



GIOVANE MONTAGNA - SEZIONE DI MODENA

STATUTO DELLA SEZIONE DI MODENA

PREMESSA

La GIOVANE MONTAGNA, Sezione di Modena è costituita dal 1996, come Sezione autonoma dell'Associazione Giovane Montagna con Sede a Torino. Il rapporto associativo che unisce i suoi iscritti è regolato dallo Statuto Fondamentale della Giovane Montagna e dal presente Statuto.

CAPITOLO I - NATURA E SCOPO

ART. 1 - E' costituita, a tempo indeterminato, la Sezione di Modena della GIOVANE MONTAGNA con sede legale in Modena Via Ridolfi, 93. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Sezione di Modena ha lo scopo fondamentale di promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni sia di carattere alpinistico che culturale.

Essa opera, prevalentemente sul territorio della Regione Emilia Romagna, non ha fini di lucro e si fonda sull'attività personale, spontanea e gratuita degli associati, gestendo autonomamente tutte le sue attività patrimoniali e amministrative.

ART. 2 - L'associazione è apolitica e si ispira ai principi cattolici, in omaggio a tali principi propone una concezione dell'alpinismo, oltre che tecnica, ricca di valori umani e cristiani, curando che nelle sue manifestazioni i partecipanti abbiano possibilità di osservare i precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano.

CAPITOLO II - I SOCI

ART. 3 - I soci della Sezione si dividono in quattro categorie previste e regolate dall'art. 5 dello Statuto Fondamentale: ORDINARI, AGGREGATI, ONORARI e BENEMERITI.

ART. 4 - Per l'ammissione a socio occorre presentare al Consiglio di Presidenza regolare domanda, contrassegnata dalla firma di un socio proponente e da quella di un Consigliere. La domanda di un socio minorenni deve essere sottoscritta da uno dei genitori o, in mancanza, da chi ne fa le veci. E' indispensabile che il richiedente abbia dimostrato in precedenza interesse alla vita della Sezione.

ART. 5 - L'ammissione del socio, deve essere approvata dal Consiglio di Presidenza. Dal momento dell'ammissione il nuovo socio accetta e si impegna ad osservare le disposizioni dello Statuto Fondamentale della Giovane Montagna e del presente Statuto. Egli acquisisce contemporaneamente il diritto a frequentare la sede ed a partecipare a tutte le manifestazioni sociali (gite organizzate, accantonamenti, ecc.) escluse, però le attività tecnicamente impegnative alle quali saranno ammessi solamente i soci adeguatamente preparati. Tutti i soci, tranne gli



aggregati, riceveranno, inoltre, la Rivista Nazionale ed il Notiziario Sezionale. Tutti i soci, se maggiorenni, hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

ART. 6 - L'ammissione, di durata illimitata, ha luogo in qualsiasi momento dell'anno ed è valida dal principio del medesimo; fa eccezione il caso in cui il richiedente, presentando la domanda nell'ultimo trimestre, dichiara di volersi iscrivere per l'anno successivo.

ART. 7 - I soci ordinari o aggregati devono corrispondere alla Sezione la quota associativa annuale approvata dall'Assemblea, effettuando il versamento entro il primo trimestre dell'anno. La quota associativa annuale è intrasmissibile e non rivalutabile. Secondo quanto annualmente stabilito dall'Assemblea dei delegati dell'Associazione, una parte della quota associativa andrà versata all'Ufficio di Presidenza Centrale dell'Associazione Giovane Montagna.

ART. 8 - I soci esclusi per mancato pagamento della quota saranno riammessi il giorno in cui soddisferanno il loro obbligo.

ART. 9 - La qualità di Socio cessa nel momento della non sottoscrizione del nuovo anno sociale. Il Socio che cambia domicilio o recapito telefonico o informatico, deve comunicarlo tempestivamente alla segreteria sezionale.

ART. 10 - L'elenco generale dei soci viene conservato ed aggiornato dal Presidente o da suo incaricato, che informa periodicamente il Segretario Centrale delle variazioni avvenute.

ART. 11 - Il socio che non osservi lo Statuto Fondamentale e lo Statuto Sezionale, o che comunque pregiudichi la reputazione e gli interessi della Sezione, sarà ammonito dal Presidente. In casi gravi o in caso di recidiva, il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, invita il socio a presentare le proprie dimissioni e, qualora il medesimo non aderisca all'invito fattogli, verrà dichiarato escluso, previo parere favorevole dell'ufficio di Presidenza Centrale.

CAPITOLO III - ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 12 - Gli organi della Sezione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente; - il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere, tranne che il Consiglio di Presidenza decida diversamente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

CAPITOLO IV - ASSEMBLEA DEI SOCI

Approvato il 21/09/2019



ART. 13 – L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione, è composta da tutti i Soci ed è competente a deliberare su ogni questione che interessi la Sezione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento della Sezione o per questioni relative al patrimonio della Sezione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14 - L'Assemblea ordinaria si riunisce annualmente entro il mese di novembre per l'approvazione dei bilanci. L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci in regola con il tesseramento. In quest'ultimo caso il Consiglio di Presidenza dovrà provvedere alla sua convocazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Presidenza e viene comunicata ai soci, utilizzando tutti gli strumenti elettronici e non per la massima diffusione, almeno dieci giorni prima della riunione, con l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché dell'ordine del giorno dei lavori.

ART. 15 - L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite: - in prima convocazione qualora siano presenti, direttamente o per delega, la metà più uno dei soci; - e trascorse almeno ventiquattro ore in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti in regola con il tesseramento e aventi diritto al voto. Fa eccezione l'assemblea straordinaria convocata o per modifiche allo statuto o per scioglimento della sezione. In questi due casi valgono le regole dell'art. 36. Il voto è personale, ma è possibile farsi rappresentare a tutti gli effetti in assemblea da altro socio, affidandogli delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di altri due soci.

ART. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Sezione o in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza anche di quest'ultimo da un socio nominato dai presenti; il presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

ART. 17 - L'Assemblea ordinaria delibera: - sulla relazione dell'attività svolta e sul bilancio economico relativi all'anno decorso; - sul bilancio di previsione e sul programma di attività per il nuovo anno sociale; - sulle quote associative; - sull'elezione del Consiglio di Presidenza e sulle nomine dei Revisori dei Conti; - su ogni altra questione inerente alla vita associativa non riservata all'Assemblea Straordinaria né al Consiglio di Presidenza. I soci che intendono proporre argomenti da discutere in Assemblea dovranno comunicarli al Consiglio di Presidenza, per iscritto, anche mediante mezzi elettronici/informatici ed in tempo utile per l'inserimento nell'Ordine del Giorno della prima Assemblea; in caso di ritardo detti argomenti verranno inseriti nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea successiva.

ART. 18 - L'Assemblea straordinaria validamente costituita delibera: - sulle questioni relative al patrimonio della Sezione; - sulle modifiche allo Statuto della Sezione; - sullo scioglimento della Sezione.



ART. 19 - Le deliberazioni vengono prese di norma per alzata di mano, a meno che l'Assemblea decida di votare a scrutinio segreto. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci, aventi diritto al voto presenti o rappresentati. In Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vincolano anche i Soci assenti o dissenzienti. Copia di tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono depositate presso la Sede Sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copie.

ART. 20 - A cura del segretario dell'Assemblea deve essere redatto un verbale contenente i termini del bilancio approvato e delle deliberazioni assunte, completato da un sommario resoconto dei lavori. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea sarà esposto in sede per 30 giorni e conservato nell'apposito libro dei verbali o (raccolgitore), che, su richiesta scritta, potrà essere consultato dai Soci.

ART. 21 - Ogni tre anni, in concomitanza con l'Assemblea Ordinaria, i Soci maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi, sono chiamati ad eleggere, fra i Soci, i Consiglieri Sezionali.

Sono eleggibili tutti i Soci maggiorenni in regola con la quota sociale. Il presidente del seggio elettorale redigerà apposito verbale da conservare nel libro dei verbali o (raccolgitore) e da trasmettere in copia al più anziano consigliere eletto che procederà agli adempimenti di cui al successivo articolo 25. Copia del verbale verrà affissa presso la Sede Sociale per un periodo di trenta giorni.

CAPITOLO V - CONSIGLIO DI PRESIDENZA SEZIONALE.

ART. 22 - Il Consiglio di Presidenza è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Sezione e ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea curando l'esatta osservanza dello Statuto Fondamentale e dello Statuto della Sezione.

ART. 23 - Il Consiglio di Presidenza deve promuovere e coordinare le attività sezionali provvedendo alla realizzazione e al conseguimento degli scopi sociali. Sono altresì suoi compiti particolari:

- a) la gestione economica della Sezione in conformità con lo Statuto e con le deliberazioni del Consiglio Centrale e delle Assemblee dei Soci;
- b) la gestione delle proprietà immobiliari (Case per ferie, sede ecc.)
- c) l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo che verranno presentati all'Assemblea dei Soci;
- d) la pubblicazione e la distribuzione del Notiziario Sezionale anche per via informatica, dove possibile;
- e) la pubblicazione dei programmi e degli itinerari delle gite sociali, dei soggiorni estivi ed invernali;



- f) la formazione ed il periodico aggiornamento della biblioteca e della collezione cartografica;
- g) l'organizzazione di conferenze di carattere alpinistico, culturale ed artistico - sociale per divulgare la conoscenza della montagna e della vita alpina;
- h) la manutenzione e la cura di tutti i beni di proprietà sociale.

Il consiglio inoltre, nomina se lo ritiene necessario, fra tutti i soci maggiorenni: il cassiere, i responsabili del Notiziario, dei rapporti con la Rivista Nazionale dei rapporti con la Commissione Centrale di Alpinismo e Scialpinismo e i componenti della Commissione Gite. Essi durano in carica per la durata del Consiglio di Presidenza e possono essere rinominati. I suddetti responsabili, se non fanno parte del Consiglio, possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso senza diritto di voto.

ART. 24 – Il Consiglio di Presidenza è composto fino a 9 (nove) consiglieri effettivi che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I consiglieri, al pari del Presidente, si intendono delegati di diritto all'Assemblea Delegati.

Qualora il numero dei delegati cui la Sezione ha diritto sulla base dei criteri fissati dallo Statuto Fondamentale risultasse inferiore a quello dei componenti del Consiglio di Presidenza, i delegati saranno nominati, tramite votazione del Consiglio, all'interno dei componenti del Consiglio medesimo.

Qualora il numero dei delegati risultasse invece superiore a quello dei componenti del Consiglio di Presidenza, la nomina dei delegati in soprannumero verrà effettuata dall'Assemblea dei Soci.

ART. 25 - Entro quindici giorni dalle elezioni il nuovo Consiglio di Presidenza viene convocato in prima riunione dal presidente del seggio elettorale e, sotto la presidenza pro-tempore del Consigliere più anziano in età presente, procede alla elezione al suo interno del PRESIDENTE, del VICE PRESIDENTE, del SEGRETARIO e del TESORIERE (se ritenuto necessario). Il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di farsi coadiuvare da speciali Commissioni di Soci, o da singoli soci per lo studio di programmi o per particolari iniziative, valendosi, se necessario, anche dell'opera di persone estranee alla Sezione.

ART. 26 - In caso di morte, dimissioni, o revoca di un solo Consigliere oppure di più fino ad un massimo della metà meno uno dei componenti, saranno chiamati a sostituirli i primi non eletti alle ultime elezioni ed il loro mandato scadrà in coincidenza con quello originariamente previsto per i Consiglieri sostituiti. In caso di dimissioni scritte, revoche o altri motivi che rendessero vacante il ruolo dei Consiglieri come sopra indicati, anche non contemporaneamente, si dovranno indire nuove elezioni per rinnovare l'intero Consiglio di Presidenza Sezionale. Negli ultimi sei mesi del mandato triennale è data facoltà ai Consiglieri di Presidenza di non procedere a sostituzioni.

ART. 27 - Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma ogni tre mesi e viene convocato, a cura del Presidente, con un preavviso di tre giorni, con tutti i mezzi utili alla convocazione. E' validamente



costituito qualora siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano salvo richiesta di scrutinio segreto. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, da conservarsi presso la sede sociale. Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non partecipa alle riunioni del Consiglio sarà ritenuto dimissionario.

CAPITOLO VI - DEL PRESIDENTE E ALTRE CARICHE.

ART. 28 - Il Presidente della Sezione è il rappresentante ufficiale e legale della Sezione nei rapporti con terzi e presso il Consiglio Centrale. Deve tutelare i diritti dei soci, convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza, assicurare con i Consiglieri l'osservanza dello Statuto Fondamentale e dello Statuto di Sezione, provvedere alla esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e curare ogni attività della sezione. Provvede a presentare proposte al Consiglio Centrale per eventuali iniziative di carattere generale che esorbitano dalla attività della Sezione o che comunque possono interessarne altre, secondo quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto Fondamentale. In caso di impedimento o assenza del Presidente subentrerà, con pari poteri e responsabilità, il Vice Presidente della Sezione. Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e per conto del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito. Il Segretario, oltre alle pratiche di segreteria della Sezione, tiene aggiornato il libro verbale delle assemblee dei soci e del Consiglio di Presidenza, nonché lo schedario dei soci.

ART. 29 - Il Tesoriere, se nominato, amministra i fondi sezionali e alla fine dell'esercizio annuale, che inizia il giorno 1 ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo, redige e presenta al Consiglio di Presidenza, che provvede a presentarlo all'Assemblea dei Soci, la relazione economica ed i bilanci consuntivo e preventivo. Per tale attività ha facoltà di richiedere l'assistenza di un professionista previo consenso del Presidente. Provvede alla gestione delle spese correnti.

ART. 30 - Il Collegio dei Revisori dei conti viene nominato ogni tre anni in concomitanza con le elezioni del Consiglio di Presidenza. E' composto da tre soci maggiorenni ed estranei al Consiglio di Presidenza, i quali eleggono al loro interno il proprio Presidente. E' consentito eleggere anche fino a due ulteriori revisori supplenti, tra i quali si potranno scegliere sostituti in caso di vacanza non occasionale di componenti del Collegio. Questi ultimi resteranno in carica fino alla scadenza del Collegio. Il Collegio ha il compito del controllo amministrativo dell'attività della Sezione. Il bilancio consuntivo, presentato in Assemblea, deve sempre essere corredato dal "Visto" del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 31 - La Commissione Gite, composta da almeno tre membri nominati dal Consiglio di Presidenza, nomina al suo interno i coordinatori di gita e il coordinatore dell'attività alpinistica, che ha il compito di tenere i rapporti con la Commissione Centrale di Alpinismo e Scialpinismo. La Commissione elabora i programmi, compilando all'inizio di ogni anno sociale il calendario annuale delle gite e delle manifestazioni seguendone poi la loro realizzazione.



ART. 32 - Il coordinatore di gita ha il compito della preparazione e della conduzione della gita stessa, provvedendo alla raccolta delle iscrizioni ed alla soluzione di tutti i problemi logistici. Il coordinatore di gita può avvalersi di collaboratori da lui scelti sia per l'organizzazione che per la conduzione della gita.

CAPITOLO VII - PATRIMONIO SOCIALE

ART. 33 - La sezione amministra, a mezzo del Consiglio di Presidenza, il suo patrimonio immobiliare e mobiliare sia in via ordinaria che straordinaria. Il patrimonio mobiliare della sezione è costituito dalle entrate derivanti dalle quote associative e da eventuali contributi dei soci; non si escludono eventuali contributi quali: erogazioni da parte di Enti Pubblici e Privati, lasciti, donazioni, eredità. Per la modifica di destinazione, l'imposizione di vincoli, servitù o ipoteche sui beni sociali immobiliari e per la richiesta di fidi o finanziamenti bancari occorre il voto favorevole dell'Assemblea Straordinaria dei soci. Salvo espressa disposizione di legge, è tassativamente esclusa la distribuzione di utili sotto qualunque forma, anche indiretta, ai soci o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica. Sono da considerare come utili anche eventuali avanzi di gestione, riserve o fondi sociali.

ART. 34 - L'uso di tutti i beni sociali spetta esclusivamente ed indistintamente a tutti i soci, salvo diversa espressa e motivata deliberazione del Consiglio di Presidenza. In caso di smarrimento o deterioramento i soci sono responsabili dei beni sociali da loro utilizzati.

CAPITOLO VIII - SCIoglimento DELLA SEZIONE - MODIFICHE ALLO STATUTO

ART. 35 – La Sezione può essere sciolta dall'Assemblea Straordinaria dei Soci riunita e deliberante con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei Soci regolarmente iscritti e aventi diritto al voto. In caso di scioglimento della Sezione il suo patrimonio sociale verrà destinato in conformità alle disposizioni dell'ultima Assemblea dei Soci, con obbligo di devolverlo al Consiglio Centrale della Giovane Montagna in conformità all'Art. 32 dello Statuto Fondamentale della Giovane Montagna.

ART. 36 - Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate alle seguenti condizioni:

- a) che la proposta provenga dal Consiglio di Presidenza; oppure
- b) che la proposta, sia presentata da un numero di soci che rappresenti almeno un quinto degli iscritti alla Sezione;
- c) che l'Assemblea Straordinaria, per la quale occorre la presenza in proprio o per delega di almeno un quarto dei soci in regola con l'annualità in corso, deliberi a maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei soci presenti e rappresentati;
- d) le modifiche per entrare in vigore andranno sottoposte alla ratifica della Presidenza Centrale in conformità a quanto disposto dall'art. 26 dello Statuto Fondamentale.



ART. 37 – Per le deliberazioni inerenti l'eventuale patrimonio immobiliare valgono le disposizioni di cui al precedente art. 36.

CAPITOLO IX - RESPONSABILITA'

ART. 38 - L'Associazione, i consiglieri ed i responsabili delle attività sezionali, non sono responsabili dei danni alle cose ed alle persone, sia singole che in gruppo, che potranno verificarsi durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione sociale. Il Socio, esaminato il programma della gita/escursione, iscrivendosi alla medesima attesta implicitamente la propria idoneità a compierla assumendo, durante lo svolgimento, piena ed assoluta responsabilità delle proprie azioni e del proprio comportamento sollevando l'Associazione ed i suoi dirigenti da ogni responsabilità in merito.

CAPITOLO X - RENDICONTI

ART. 39 - L'esercizio sociale decorre dall' 1 ottobre e termina al 30 settembre dell'anno successivo. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza procederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale; gli associati hanno facoltà di consultarli e di chiederne copia. In caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.

ART. 40 - Copie del presente Statuto e dello Statuto Fondamentale dovranno essere consegnate alle persone che presentano la domanda di ammissione affinché siano informate dei diritti e degli impegni che assumono con la Giovane Montagna diventandone soci.